



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legg Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216

e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)

Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2023/2024**

**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

**Comunicato Ufficiale N.24/TFT del 1/02/2024**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 29/01/2024  
ha adottato le seguenti:

**DELIBERE**

**Fasc.209**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Avv. E. Ferraro.**

**Prot.13173/83 pfi23-24/PM/fda (Campionato Terza Categoria - Na)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

il sig. **Antonio Parrella**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Camposano 2021, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Raffaele Menna nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Camposano 2021 alla gara ASD Sporting Camposano 2021 - ASD Progetto Giovani 2006 del 5.3.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Pierpaolo Tafuro**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara ASD Sporting Camposano 2021 - ASD Progetto Giovani 2006 del 5.3.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Camposano 2021 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Menna, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Raffaele Menna**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sporting Camposano 2021: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Sporting Camposano 2021, alla gara ASD Sporting Camposano 2021 - ASD Progetto Giovani 2006 del 5.3.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; la società **A.S.D. Sporting Camposano 2021** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Parrella, Pierpaolo Tafuro e Raffaele Menna, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Sporting Camposano 2021, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Pierpaolo Tafuro con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha

conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Antonio Parrella, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Raffaele Menna tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Antonio Parrella la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pierpaolo Tafuro, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Camposano 2021 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Sporting Camposano 2021, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Raffaele Menna due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Antonio Parrella la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Pierpaolo Tafuro, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Sporting Camposano 2021 la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 29.01.2024**

**IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Fasc.212**

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Avv. E. Ferraro.**

**Prot.13425/105 pfi23-24/PM/fm/fb (Campionato Under 14 - NA)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

- il sig. **Kiril Vasylenko**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Mugnano Calcio: per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Mugnano Calcio, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato provinciale Under 14: A.S.D. Mugnano Calcio – Frattese 2000 sq. B del 5.12.2022, A.S.D. Mugnano Calcio – Football Club Napoli Nord del 22.12.2022, A.S.D. Mugnano Calcio – Real Anfra 2010 del 4.2.2023 ed Internapoli Kenn. sq. B -A.S.D. Mugnano Calcio del 18.2.2023, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti per la seduta odierna.

**Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.**

P.Q.M.

Come da consolidato orientamento di Questo Tribunale Delibera di prosciogliere il calciatore sig. Kiril Vasylenko in quanto minore di anni quattordici all'epoca delle gare in oggetto.

Così deciso in Napoli, in data 29.01.2024

IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

Fasc.208

**Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Dott. C. Marano; Avv. F. Scutiero; Avv. E. Ferraro.**

**Prot.13170/102 pfi23-24/PM/fb (Campionato Calcio a 5 serie D)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Davide Fiorentino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Francesco Tortora nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani alla gara A.S.D. Real Sambuco – A.S.D. Givova Pagani del 27.1.2023, valevole per il Campionato di Calcio a 5 di serie D; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Givova Pagani, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Sabato Napoletano nonché per avere consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Sambuco – A.S.D. Givova Pagani del 27.1.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D;

**2. il sig. Sabato Napoletano**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Sambuco – A.S.D. Givova Pagani del 27.1.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Tortora, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Real Sambuco – A.S.D. Givova Pagani del 27.1.2023 valevole per il campionato Calcio a 5 di serie D, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani pur non essendo tesserato per tale società;

**3. il sig. Francesco Tortora**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Givova Pagani: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Givova Pagani, alla gara A.S.D. Real Sambuco – A.S.D. Givova Pagani del 27.1.2023 valevole per il campionato di Calcio a 5 di serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**4. la società A.S.D. Givova Pagani** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Davide Fiorentino, Sabato Napoletano e Francesco Tortora, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Givova Pagani malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Sabato Napoletano con la

prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Davide Fiorentino, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Francesco Tortora tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Davide Fiorentino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Sabato Napoletano, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Givova Pagani la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Givova Pagani alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Francesco Tortora due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Davide Fiorentino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Sabato Napoletano, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Givova Pagani la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 29.01.2024**

**IL f.f. PRESIDENTE T.F.T.  
Avv. E. Russo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, lì 1 Febbraio 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**